Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1497.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica . . . . Pag. 3366

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1498.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia. Pag. 3366

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1499.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie . . . . Pag. 3366

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1500.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino . . . . Pag. 3366

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1501.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica. Pag. 3367

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1502.
Istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia . . . . Pag. 3367

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 1503.
Disciplina del credito agrario in Libia . . . . Pag. 3368

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1504.
Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi della Regia università di Modena . . . . Pag. 3371

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1505.
Erezione in ente morale della « Fondazione Bergamo ». Pag. 3371

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1506.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale di Pisa . . . . Pag. 3371

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV.
Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale. Pag. 3372

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 agosto 1937-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino) . . . . Pag. 3372

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1404, riguardante l'applicazione alle vertenze arbitrali in corso delle modificazioni apportate all'articolo 56 delle « Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare ». Pag. 3372

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Ratifica da parte della Polonia della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili. Pag. 3372

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio . . . . Pag. 3372

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° luglio al 15 detto 1937-XV. . . . . Pag. 3373

Ministero delle corporazioni:
Svincolo della cauzione costituita dall'Associazione mutua di assicurazione di Galliate . . . . Pag. 3376
Svincolo della cauzione costituita dalla Società anonima di assicurazione « L'Aquila » di Torino . . . . Pag. 3376
XLIX elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590; 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764 . . . . Pag. 3376

Ministero delle finanze:
29ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinarie di credito comunale e provinciale . . . . Pag. 3377
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3377

Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:
Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino) . . . . Pag. 3377
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Vinci (Firenze). Pag. 3378
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona (Aquila). Pag. 3378

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Concorso a sei posti di ingegnere allievo nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere . . . . Pag. 3378
Regia prefettura di Ancona: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . Pag. 3380
Regia prefettura di Terni:
Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto . . . . Pag. 3380
Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto. Pag. 3380

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. **1497**.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1936, n. 2382, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. **1498**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2323, riguardante l'ordinamento delle forze aeree della Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. **1499**.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2172, concernente le nomine ad ufficiale della Regia aeronautica per merito di guerra in occasione di operazioni importanti nelle Colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. **1500**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 478, che aumenta il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola di perfezionamento in ingegneria aeronautica di Torino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1501.
Conversione in legge del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, che approva l'ordinamento della Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1937-XV, n. 1502.
Istituzione di una Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione e la gestione di case popolari in Libia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 25 marzo 1923-I, n. 769, e 28 agosto 1924-II, n. 1429, che autorizzano i Governatori della Tripolitania e della Cirenaica ad istituire, rispettivamente, la Cassa di risparmio della Tripolitania e la Cassa di risparmio della Cirenaica; nonchè il R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 1138, con cui i due Istituti predetti sono fusi in uno unico, che assume la denominazione di « Cassa di risparmio della Libia »;
Tenute presenti le finalità che la Cassa di risparmio predetta si propone di conseguire nell'interesse dell'economia della Colonia;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di promuovere e disciplinare la costruzione e la gestione di case popolari nella Libia;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa di risparmio della Libia è autorizzata ad istituire una Sezione autonoma per la costruzione, l'acquisto e la gestione di case popolari in Libia, avente personalità giuridica propria.

Art. 2.

La Sezione autonoma delle case popolari di cui al precedente articolo, avrà una dotazione iniziale di un milione, attribuito a tal fine dal Governo della Colonia alla Sezione stessa.

La Sezione potrà ricevere in proprietà od in gestione beni immobili che, per il medesimo fine, le venissero attribuiti dal Governo e da altri Enti pubblici o privati della Libia, nei modi e con le forme consentite dalle leggi.

Art. 3.

La Sezione autonoma contemplata dal presente decreto è autorizzata ad accordare ed accendere mutui, compiere operazioni ipotecarie ed emettere obbligazioni, alle condizioni e con le norme che saranno stabilite dal proprio statuto.

Art. 4.

Nel bilancio del Governo della Libia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1937-38 e per la durata di anni trenta, sarà inscritta, a favore della Cassa di risparmio della Libia (Sezione autonoma per le case popolari della Libia) l'assegnazione occorrente per la corresponsione di un contributo pari al 3 per cento delle somme che saranno investite dalla Sezione medesima nella costruzione e nell'acquisto di case popolari, ai sensi e per gli effetti del presente decreto.

Art. 5.

Sono estesi alla predetta Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia tutti i benefici e privilegi di legge e fiscali accordati nel Regno agli Enti per le case popolari.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze, saranno approvati, su proposta del Governatore generale della Libia, e sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio, lo statuto ed il regolamento per l'amministrazione e la gestione della Sezione per le case popolari della Libia, contemplata nel presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 21. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1937-XV, n. 1503.
Disciplina del credito agrario in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia approvato con R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

Visti i Regi decreti 18 aprile 1926-IV, nn. 883 ed 884, che dettano rispettivamente le norme in base alle quali debbono essere eseguite le operazioni di credito agrario e fondiario-agrario in Cirenaica ed in Tripolitania;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le operazioni di credito agrario in Libia riguardano il credito agrario di esercizio ed il credito agrario di miglioramento.

Art. 2.

Sono operazioni di credito agrario di esercizio:

1° i prestiti per la conduzione delle aziende agrarie che in tutto od in parte siano già in efficienza produttiva, e per la utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti;

2° i prestiti per l'acquisto del bestiame, macchine ed attrezzi agricoli;

3° le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli in pubblico o privato deposito;

4° i prestiti a favore di enti ed associazioni agrarie:

a) per l'acquisto di cose utili alla gestione delle aziende agrarie dei soci;

b) per anticipazioni ai soci in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti.

I prestiti e le anticipazioni indicati ai nn. 1°, 2° e 3° possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che conducono direttamente i fondi rustici, siano essi proprietari, concessionari, locatari o mezzadri.

Art. 3.

Sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per gli scopi seguenti:

a) esecuzione di piantagioni e trasformazioni culturali;

b) costruzione di strade poderali;

c) sistemazione di terreni;

d) costruzione di pozzi ed abbeveratoi, di muri di cinta, siepi ed ogni altro mezzo atto a cingere e chiudere i fondi;

e) costruzione e riattamento di fabbricati rurali destinati all'alloggio dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla conservazione delle scorte e dei prodotti agricoli, nonchè alla manipolazione di questi;

f) costruzione di opere per provvedere i fondi di acqua potabile e di irrigazione, per sistemare, per prosciugare e rassodare i terreni;

g) applicazione dell'elettricità all'agricoltura, sistemazioni montane, rimboschimenti, e qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi.

Sono altresì considerate operazioni di credito agrario di miglioramento i mutui per:

1° esecuzione di opere dirette al completamento ed alla manutenzione dei vigneti e delle piantagioni arboree durante il periodo che precede la loro entrata in produzione;

2° acquisto di terreni per la formazione della piccola proprietà coltivatrice od allo scopo d'introdurvi miglioramenti;

3° costruzione, riattamento ed adattamento di fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e per deposito bestiame.

Art. 4.

I prestiti e mutui indicati alle lettere da *a*) a *g*) e al n. 1° del precedente articolo possono essere concessi a privati, enti ed associazioni che posseggano e conducano terreni in forza di un titolo o di un contratto comunque denominato, il quale consenta la esecuzione dei lavori e delle opere, l'assunzione dell'onere del prestito o mutuo e la prestazione delle garanzie richieste.

Art. 5.

I prestiti indicati al n. 1° dell'art. 2 avranno scadenza rispettivamente all'epoca del raccolto o della completa utilizzazione o trasformazione del prodotto.

I prestiti indicati al n. 2° dello stesso articolo 2 saranno estinti in rate annuali non superiori a cinque.

I prestiti indicati ai numeri 3° e 4° lettera *b*) del citato art. 2 avranno scadenza all'epoca nella quale la vendita dei prodotti può aver luogo senza danno dei produttori.

I prestiti indicati al n. 4° lettera *a*) del richiamato art. 2 dovranno avere scadenza non superiore a sei mesi e potranno, alla scadenza, essere sostituiti in tutto o in parte con cambiali rilasciate dai singoli soci.

Tutti i predetti prestiti sono effettuati mediante sconto di cambiale agraria, che dovrà essere avallata da firma di assoluto riposo per l'ente sovventore, il quale, invece dell'avallo, può sempre richiedere la garanzia ipotecaria.

Art. 6.

Le operazioni indicate all'art. 3, ancorchè assumano la forma cambiaria, saranno effettuate previa stipulazione di apposito contratto, dietro prestazione di garanzia ipotecaria di primo grado o di grado immediatamente successivo alla iscrizione a favore dell'Amministrazione coloniale per l'eventuale residuo prezzo dei terreni dati in concessione, se la garanzia ipotecaria si basa su tali terreni.

Avranno forma cambiaria i prestiti che, per la natura ed entità delle opere di miglioramento alla cui esecuzione essi sono destinati, dovranno estinguersi, in rate annuali, nel termine massimo:

a) di anni cinque dall'inizio dell'operazione, ove si tratti di miglioramento da eseguirsi su terreni di proprietà privata;

b) di anni quindici, a partire dal sesto anno del periodo di durata dell'operazione, qualora i miglioramenti debbano eseguirsi su terreni demaniali ceduti in concessione, ovvero su terreni di proprietà in genere ammessi, in virtù delle disposizioni in vigore, ad usufruire dei contributi dello Stato per la colonizzazione.

In ogni altro caso, le operazioni di credito agrario di miglioramento daranno luogo a mutui ipotecari rimborsabili in un periodo non superiore agli anni trenta, con il sistema dell'ammortamento mediante semestralità fisse posticipate, comprensive di capitale, interessi ed accessori.

L'inizio dell'ammortamento dei mutui ipotecari può decorrere dall'anno in cui i miglioramenti divengono produttivi, ma, in ogni caso, da epoca non posteriore al decimo anno della loro accensione.

Art. 7.

La cambiale agraria, che è equiparata, ad ogni effetto di legge, alla cambiale ordinaria, deve contenere l'indicazione:

a) dello scopo del prestito;

b) del fondo per il quale il prestito è concesso o del luogo in cui trovansi depositati i prodotti da utilizzare, da trasformare o da conservare, od in cui saranno custoditi il bestiame, le macchine e gli attrezzi da acquistare;

c) delle garanzie dalle quali il prestito è assistito.

Nei casi in cui sia garantito da privilegio convenzionale o da pegno o da ipoteca, saranno indicati nella cambiale gli estremi dei relativi atti di costituzione.

Per le cambiali non eccedenti le L. 5000 il crocesegno del debitore, che dichiari di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, è sufficiente per tutti gli effetti di legge, ma deve essere apposto in presenza di un notaio o del podestà o dell'arbitro conciliatore o del cancelliere dell'ufficio giudiziario o di un'autorità di governo, che ne dà atto.

Art. 8.

I prestiti per gli scopi indicati all'art. 2, n. 1°, sono privilegiati sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno della scadenza del prestito e sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni e fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai medesimi.

Il detto privilegio compete all'istituto mutuante in confronto di chiunque possegga, coltivi, e conduca il fondo entro l'anno in cui scade il prestito o la singola rata di esso. In caso di mancato e insufficiente raccolto il privilegio si trasferisce sui frutti dell'annata successiva, purchè il debitore continui nella conduzione del fondo.

Quando il debitore è un mezzadro il privilegio si esercita soltanto sulla parte dei frutti e delle derrate ad esso spettanti.

I prestiti per gli scopi previsti dal n. 2° dello stesso articolo 2, sono privilegiati rispettivamente sul bestiame, le macchine e gli attrezzi.

Il privilegio indicato nel presente articolo segue immediatamente il privilegio per le spese di giustizia, di cui all'articolo 1956 del codice civile, ed è preferito a tutti i privilegi speciali indicati nell'art. 1958 di detto codice.

Art. 9.

A garanzia dei prestiti e mutui indicati all'art. 2, numeri 1° e 2°, e all'art. 3, può essere costituito un privilegio speciale sopra i frutti pendenti e quelli raccolti nell'anno, sopra le derrate che si trovano nei fondi rustici del debitore e provenienti dai fondi medesimi e sopra tutto ciò che serve a coltivare ed a fornire i fondi stessi, limitatamente alla parte del valore eccedente i crediti assistiti dal privilegio legale, ai sensi dell'articolo precedente.

Alla validità ed efficacia del privilegio è necessario:

a) che esso risulti da atto scritto, anche se non autenticato, nel quale sieno esattamente descritte le cose su cui viene costituito il privilegio e particolarmente indicati gli scopi e le condizioni dei prestiti e mutui e gli obblighi del debitore;

b) che abbia acquistato data certa per effetto della registrazione presso l'Ufficio tasse e affari, nella cui circoscrizione è posto il fondo;

c) che sia iscritto presso l'ufficio fondiario su speciale registro, il cui modello è approvato con decreto del Governatore generale.

L'iscrizione senza responsabilità del capo dell'ufficio fondiario non potrà aver luogo che su richiesta dell'ente sovventore autorizzato ad esercitare il credito agrario.

Il detto privilegio può essere costituito per la durata del prestito che esso serve a garantire e in ogni caso per una durata non maggiore di anni cinque.

Tuttavia può essere validamente rinnovato prima della scadenza per un altro periodo parimenti non maggiore di anni cinque. In nessun caso però la durata di questo privilegio può eccedere l'epoca nella quale il debitore cessa dalla conduzione del fondo.

Tale privilegio segue immediatamente quello dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 1958 del codice civile, ma nel concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla data dell'iscrizione del privilegio speciale, l'istituto mutuante non potrà ottenere collocazione anteriore a quella dei creditori ipotecari, rimanendo ferma, in questo caso, la collocazione degli altri creditori privilegiati eventualmente concorrenti secondo le disposizioni del codice civile.

In caso di vendita degli oggetti sottoposti a privilegio ai sensi del presente articolo, non può essere eseguita la tradizione al compratore se prima non sia stato soddisfatto il credito dell'istituto mutuante.

Il venditore che ne abbia eseguita la tradizione e non abbia soddisfatto il credito dell'istituto mutuante, incorre nella penalità prevista dall'articolo seguente, e il compratore è tenuto a soddisfare il credito dell'istituto mutuante, salva l'azione contro il venditore.

Art. 10.

Quando il debitore deteriora o distrae gli oggetti sottoposti al privilegio indicato agli articoli 8 e 9 del presente decreto, oppure impiega in tutto o in parte la somma ricevuta a prestito per scopi diversi da quelli per i quali fu concessa, è punito con le pene comminate dall'art. 334 del codice penale.

Nei casi predetti, e allorchè il debitore abbandoni la coltivazione del fondo, o in qualunque modo, per dolo o per colpa diminuisca notevolmente le garanzie dell'istituto creditore, questo può chiedere la risoluzione del contratto a termini dell'art. 1165 del codice civile.

Art. 11.

Se il debitore non versa integralmente, alle scadenze stabilite, l'importo del prestito o delle singole rate di rimborso di esso, l'autorità giudiziaria competente, su istanza dell'istituto sovventore, può, assunte sommarie informazioni, ordinare il sequestro e la vendita degli oggetti sottoposti al privilegio.

La vendita seguirà senza formalità giudiziarie, con le norme dell'art. 68 del codice di commercio.

Art. 12.

Per le anticipazioni su pegno di prodotti agricoli, previste dal n. 3° dell'art. 2 del presente decreto, qualora il debitore non paghi alla scadenza o il prodotto depositato minacci di deteriorarsi, o il debitore non estingua il debito nel termine di giorni sette dall'invito ricevuto mediante lettera raccomandata, l'istituto sovventore ha diritto di far vendere il pegno senza formalità giudiziarie, con le modalità degli articoli 477, 478, 479 del codice di commercio.

Art. 13.

Di regola l'ipoteca a garanzia dei prestiti o mutui sarà costituita sul fondo nel quale deve essere investito il loro ricavato, ma può, occorrendo, estendersi anche su altri fondi.

I prestiti e mutui fondiari garantiti da ipoteche su uno o più fondi non possono eccedere il 50 per cento della somma corrispondente al valore di stima dei fondi stessi, accertato da regolare perizia eseguita dai tecnici dell'istituto sovventore.

Quando il richiedente è un conduttore diretto, non concessionario nè proprietario, la operazione di mutuo può essere garantita dal concessionario o dal proprietario che conceda ipoteca sul fondo.

Il mutuo concesso ad un conduttore a qualsiasi titolo non può avere scadenza oltre il termine del contratto in base al quale il mutuatario conduce il fondo.

Art. 14.

Tutti indistintamente i prestiti e mutui agrari contemplati nel presente decreto possono essere concessi soltanto a cittadini italiani o ad enti o società legalmente costituiti nel Regno o in Colonia.

Art. 15.

Con decreto del Governatore generale, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia, sarà fissata annualmente la misura dell'interesse che potrà essere percepito dall'istituto mutuante sulle operazioni di credito agrario o di esercizio e su quelle — a forma cambiaria — di miglioramento, rispettivamente indicate dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Tale interesse non potrà superare dell'1 per cento il saggio ufficiale di sconto vigente nel Regno.

Parimenti, con decreto del Governatore generale, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Libia, sarà fissata la misura dell'interesse che potrà essere percepito sulle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate nella forma prevista dal penultimo comma dell'art. 6.

Gli enti autorizzati a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, come enti intermedi, non potranno richiedere ai prestatori un interesse che superi dell'1 per cento quello che essi corrispondono all'istituto sovventore.

Art. 16.

Gli atti e scritti di qualunque natura, inerenti alle operazioni di credito agrario compiute dagli istituti ed enti che lo esercitano in Libia, sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa sugli affari, purchè vengano stipulati in detta Colonia o se anche stipulati nel Regno si riferiscano a prestazioni da eseguirsi in Libia.

Sono altresì esenti da tassa le obbligazioni emesse in Libia da istituti ed enti che ivi esercitano il credito agrario, e dall'imposta mobiliare gli interessi passivi che gli istituti ed enti medesimi corrispondono sulle obbligazioni.

Per tutti gli effetti del presente decreto relativamente alla riscossione dei propri crediti, la Cassa di risparmio della Libia gode degli stessi privilegi di procedura spettanti agli istituti di credito fondiario nel Regno.

Art. 17.

La Cassa di risparmio della Libia, autorizzata a compiere operazioni di credito agrario in conformità alle disposizioni del presente decreto, avrà a sua disposizione:

a) i quattro quinti delle somme che ricaverà dalla vendita dei beni confiscati ai ribelli, del complessivo valore nominale di L. 5.000.000, ad essa assegnati con R. decreto 2 ottobre 1924-II, n. 1795;

b) la somma di L. 10.000.000, concessa in mutuo con R. decreto 4 settembre 1925-III, n. 1825;

c) la somma di L. 1.333.333, concessa in anticipazione con R. decreto-legge 23 ottobre 1927-V, n. 2108, convertito nella legge 23 febbraio 1928-VI, n. 441;

d) le somme ricavate dall'emissione delle obbligazioni;

e) gli altri fondi che potranno a tal fine esserle attribuiti con provvedimenti speciali.

Art. 18.

Agli effetti della concessione dei prestiti di esercizio indicati al n. 4° dell'art. 2 del presente decreto, il Consorzio agrario fascista della Libia è annoverato fra gli enti ed associazioni agrarie pel tramite dei quali la Cassa di risparmio della Libia può effettuare i predetti prestiti agrari di esercizio.

È in facoltà del Governatore generale della Colonia di determinare, con proprio decreto, quegli altri enti che, in qualità di intermediari del medesimo Istituto, possono essere autorizzati ad esercitare la speciale forma del credito agrario di esercizio.

Art. 19.

È in facoltà della Cassa di risparmio della Libia di riesaminare, purchè i prestatari ne facciano richiesta entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i prestiti cambiari per miglioramento agrario da essa concessi a norma dell'art. 8 dei Regi decreti 18 aprile 1926-IV, nn. 883 e 884, e di consentire, a suo insindacabile giudizio, la trasformazione delle operazioni stesse in mutui ipotecari previa stipulazione di apposito contratto.

Art. 20.

Sono abrogati i Regi decreti 18 aprile 1926-IV, nn. 883 e 884, e qualsiasi altra disposizione in materia di credito agrario contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 21.

Il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato ad emanare, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore coloniale, le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto. Il Ministro per l'Africa Italiana è altresì autorizzato ad apportare allo statuto della Cassa di risparmio della Libia le modificazioni necessarie in dipendenza delle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 389, *foglio* 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1504.

Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi della Regia università di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazionne nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia università di Modena, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

La Regia università di Modena è costituita dalle seguenti Facoltà:

di giurisprudenza;
di medicina e chirurgia;
di scienze matematiche fisiche e naturali;
di farmacia.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza 10;
Facoltà di medicina e chirurgia 13;
Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali 6;
Facoltà di farmacia 1.

È assegnato altresì all'Università, per la Facoltà di medicina e chirurgia, il posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia e la cui spesa è a carico degli enti di cui alla convenzione 20 marzo 1936-XIV, approvata con il R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 1162.

L'assegnazione di detto posto di ruolo s'intende limitata alla durata della convenzione precitata e alle successive sue proroghe o rinnovazioni.

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 659.650 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia università dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza della convenzione 31 ottobre 1924-III, approvata con il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2039.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 476.900, pari alla differenza fra la somma di L. 1.361.900 importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 702.250 dallo Stato medesimo e in L. 659.650 dagli Enti locali indicati al precedente art. 4, e la somma di L. 885.000 importo medio della spesa per i 30 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500 annue.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 7 della tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'art. 5 del presente decreto.

b) la tabella *D* annessa al predetto testo unico è integrata con le seguenti indicazioni:

« Regia università di Modena:

a) Facoltà di giurisprudenza . . posti di ruolo 10
b) Facoltà di medicina e chirurgia » » » 13

Vi è inoltre un posto di ruolo riservato all'insegnamento di radiologia, la cui spesa è a carico degli enti di cui alla convenzione 20 marzo 1936-XIV, approvata con il R. decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 1162.

c) Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali . . . . posti di ruolo 6
d) Facoltà di farmacia . . . . . » » » 1 ».

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 11. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1505.

Erezione in ente morale della « Fondazione Bergamo ».

N. 1505. R. decreto 14 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, la « Fondazione Bergamo » viene eretta in Ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1506.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale di Pisa.

N. 1506. R. decreto 14 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale di Pisa e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 6 agosto 1937-XV.
Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV concernente la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

Veduta la designazione fatta dal Ministro per le finanze, del dott. Alfredo Domine, in sostituzione del sig. Giovanni Borga - funzionario rappresentante il Ministero delle finanze nel Consiglio di amministrazione predetto - collocato a riposo;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, concernente il perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° ottobre 1937-XV il dott. Alfredo Domine, ispettore superiore per i servizi del Tesoro, è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, in qualità di funzionario rappresentante il Ministero delle finanze e in sostituzione del sig. Giovanni Borga, collocato a riposo.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1937 - Anno XV
Registro 5 Corporazioni, foglio 25. — BOUSQUET.

(3084)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 agosto 1937-XV.
Scioglimento degli organi amministrativi della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la Cooperativa di credito, società anonima cooperativa, di Montecalvo Irpino (provincia di Avellino) all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del suddetto Regio decreto-legge;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino) sono sciolti.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3101)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 30 agosto 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1404, riguardante l'applicazione alle vertenze arbitrali in corso delle modificazioni apportate all'articolo 56 delle « Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare ».

(3103)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica da parte della Polonia della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili.

Addì 31 agosto 1937, il Governo di Polonia ha depositato la propria ratifica della Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative al sequestro conservativo degli aeromobili, stipulata in Roma il 29 maggio 1933.

(3104)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 26 agosto 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Quaglino Florenzo Pietro, residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 settembre 1937-XV, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 31 agosto 1937 - Anno XV

(3090)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 26 agosto 1937-XV, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Montagnini Pio residente nel comune di Trino, distretto notarile di Novara, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 17 settembre 1937, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 1° settembre 1937 - Anno XV

(3091)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Bollettino bimensile del bestiame n. 13 dal 1° luglio al 15 detto 1937-XV.

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	B	—	1
Bari	Acquaviva delle Fonti	Cap	—	1
Id.	Sanicandro	E	—	1
Id.	Triggiano	O	—	2
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Capriano Azzano	B	—	3
Id.	Cazzago S. Martino	B	—	1
Id.	Poncarale Flero	B	—	1
Brindisi	Carovigno	B	1	—
Id.	Fasano	E	1	—
Id.	Mesagne	Cap	—	1
Id.	Ostuni	B	1	—
Cosenza	Bisignano	B	1	—
Id.	Rossano	B	1	—
Cuneo	Bernezzo	B	—	1
Frosinone	Pico	B	—	1
Gorizia	Plezzo	B	—	1
Id.	Salona d'Isonzo	B	—	1
Messina	Messina	Cap	—	1
Milano	Cesate	B	—	1
Id.	Milano	B	1	—
Id.	S. Martino in Strada	B	1	—
Novara	Granozzo	B	—	1
Pavia	Zeme	B	—	1
Piacenza	Pontemure	B	—	1
Pola	Lanischie	O	—	1
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	B	—	1
Id.	Platì	Cap	—	1
Id.	Taurianova	B	—	1
Roma	Artena	O	1	—
Id.	Palestrina	O	—	1
Id.	Velletri	B	—	1
Id.	Roma	B	—	1
Salerno	Eboli	B	—	1
Id.	Pellezzano	B	—	1
Id.	Sala Consilina	B	—	1
Siracusa	Sortino	O	—	1
Torino	Volpiano	B	—	1
			8	33

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Bolzano	Curon Venosta	B	—	1
Catania	Bronte	B	—	7
Catanzaro	Mileto	B	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	B	—	1
Forlì	Bagno di Romagna	B	—	1
Roma	Bracciano	B	—	2
Id.	Cerveteri	B	—	1
Id.	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Monterotondo	B	2	—
Torino	Carignano	B	—	1
Trento	Grigno	B	2	3
Udine	Moggio Udinese	B	—	1
Vicenza	Enego	B	—	1

Segue: *Carbonchio sintomatico.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Vicenza	Roana	B	—	1
Id.	Schiavon	B	—	1
			4	23

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Brescia	Desenzano	B	—	1
Id.	Rudiano	B	1	—
Como	Maslianico	B	—	1
Enna	Enna	B	—	1
Mantova	Goito	B	1	—
Pavia	Frascarolo	B	—	1
Id.	Mazzana Rabattone	B	—	1
Id.	Minabello	B	—	1
			2	6

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Belluno	Longarone	S	—	1
Id.	Sedico	S	—	1
Bolzano	Monguelfo	S	—	1
Id.	Rasun	S	—	1
Id.	Rifiano	S	—	1
Id.	San Candido	S	—	1
Brescia	Calvagese	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	3
Id.	Ferrara	S	—	1
Fiume	Fiume	S	1	—
Id.	Moschiena	S	—	3
Gorizia	Aidussina	S	1	—
Id.	Caporetto	S	4	2
Id.	Casteldotra	S	1	—
Id.	Circhina	S	—	1
Id.	Comeno	S	2	1
Id.	Gargaro	S	1	—
Id.	Gorizia	S	4	2
Id.	Montespino	S	2	—
Id.	Plezzo	S	1	—
Id.	San Daniele del Carso	S	1	—
Id.	San Martino Quisca	S	3	1
Id.	San Vito di Vipacco	S	2	—
Id.	Vipacco	S	4	1
Id.	Zolla	S	—	1
Mantova	Felonica	S	1	—
Id.	Medole	S	1	—
Milano	Nerviano	S	1	—
Parma	Noceto	S	2	—
Trento	Coredo	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Id.	Taio	S	—	2
Trieste	Cave Auremiane	S	—	2
Id.	Divaccia	S	—	1
Id.	Senosecchia	S	2	—
Udine	Buia	S	—	1
Id.	Casarsa	S	—	1
Id.	Clauzetto	S	—	2
Id.	Codroipo	S	2	1
Id.	Cordenons	S	—	2
Id.	Coseano	S	1	—
Id.	Forgaria	S	1	—
Id.	Tolmezzo	S	—	4
Id.	Udine	S	—	2
Id.	Zoppola	S	—	1
Vicenza	Arcugnano	S	—	1
Id.	Caltrano	S	—	1
Id.	Castegnero	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Malrossino dei suini*			
Vicenza	Malo	S	—	1
Id.	Sonizzo	S	—	1
Id.	Schio	S	—	1
			38	53
	Peste e setticemia dei suini.			
Aquila degli Abruzzi	Sulmona	S	2	10
Arezzo	Arezzo	S	1	—
Id.	Lucignano	S	—	1
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	2
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Campobasso	Larino	S	1	—
Id.	Lucito	S	1	—
Id.	Tavenna	S	—	4
Catanzaro	Serrastretta	S	—	1
Cremona	Polvareto	S	—	1
Id.	Rivarolo del Re	S	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	S	—	1
Forlì	Cesena	S	—	1
Id.	Forlì	S	1	—
Frosinone	Arce	S	—	1
Lucca	Camaiore	S	2	—
Macerata	Macerata	S	7	—
Id.	Monte San Giusto	S	1	—
Mantova	Goito	S	1	—
Id.	Mantova	S	1	—
Id.	Roncoferrato	S	2	—
Id.	Serravalle	S	—	1
Id.	Sustinente	S	2	—
Id.	Villa Poma	S	1	—
Novara	Bellinzago	S	1	—
Parma	Langhirano	S	1	—
Pescara	Tocco da Casauria	S	—	4
Ravenna	Ravenna	S	3	3
Reggio nell'Emilia	Ciano d'Enza	S	—	1
Id.	Gattatico	S	—	1
Id.	Guastalla	S	1	—
Id.	Luzzara	S	—	1
Roma	Roma	S	2	—
Torino	Villafranca Sabauda	S	1	1
Trento	Coredo	S	—	1
Id.	Denno	S	—	1
Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Ossana	S	—	1
Id.	Taio	S	—	2
Id.	Termeno	S	—	1
Treviso	Morgano	S	1	—
Id.	San Biagio di Callalta	S	—	1
Venezia	Annone Veneto	S	1	2
Vicenza	Lusiana	S	—	1
			34	47
	Morva.			
Chieti	Pretoro	E	—	1
Genova	Genova	E	1	—
			1	1
	Farcino Criptococcico.			
Campobasso	Lucito	E	1	—
Catania	Mascali	E	—	1
Id.	Mascalucia	E	—	1
Imperia	Imperia	E	1	—
Id.	San Remo	E	1	—
Messina	Roccalumera	E	1	—
Id.	San Fratello	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	9	1
Id.	Casteldaccia	E	2	—
Id.	Carini	E	3	—
Id.	Palermo	E	8	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue: *Farcino Criptococcico.*			
Palermo	Partinico	E	1	—
Id.	Terrasini	E	5	—
Reggio di Calabria	Reggio di Calabria	E	1	—
Id.	Villa S. Giovanni	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Battipaglia	E	—	1
Id.	Minori	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Salerno	E	—	2
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Scafati	E	2	—
Trapani	Alcamo	E	5	—
Id.	Calatafimi	E	2	—
Id.	Castellamare del Golfo	E	2	—
Id.	Marsala	E	—	2
Id.	Mazzara del Vallo	E	1	—
Id.	Salemi	E	—	1
			51	11
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Can	—	3
Bari	Adelfia	Can	—	1
Caltanissetta	Delia	Can	—	1
Imperia	Imperia	Can	2	—
Id.	Ventimiglia	Can	2	—
Salerno	Altavilla Silentina	Can	—	1
Id.	Olevano sul Tusciano	Can	—	1
Id.	Pontecagnano	Can	—	1
			4	8
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	10	—
Aquila degli Abruzzi	Barisciano	O	1	—
Id.	Caposciano	O	1	—
Id.	Poggio Picenze	O	1	—
Id.	Rivisondoli	O	—	2
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	O	1	1
Id.	San Pio delle Camere	O	1	—
Campobasso	Boiano	O	3	—
Id.	Montagano	O	—	1
Id.	Montenero in Valcocchiara	O	2	—
Id.	San Massimo	O	1	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Imperia	San Remo	O	1	—
Rieti	Configni	O	1	—
Id.	Labro	O	10	—
Id.	Poggio Moiano	O	1	—
Roma	Manziana	O	—	1
Id.	Marino	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Id.	Postiglione	O	1	—
Id.	San Gregorio Magno	O	2	—
Id.	Sicignano degli Alburni	O	4	—
Viterbo	Viterbo	O	1	—
			46	5
	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore.			
Agrigento	Licata	O	1	—
Aquila	Aquila	O	—	1
Id.	Civitella Alfedena	O	—	1
Cosenza	Bocchigliere	O C	1	—
Roma	Roma	O	1	—
			3	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Ancona	Ancona	B	—	5
Id.	Fabriano	B	—	2
Id.	Genga	B	—	2
Id.	Sassoferrato	B	—	3
Belluno	Mel	B	—	1
Bologna	Borgo Panigale	B	1	1
Id.	Castelmaggiore	B	4	4
Id.	Crespellano	B	—	1
Id.	Imola	B	3	—
Id.	Malalbergo	B	—	2
Id.	Monteveglio	B	2	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Bolzano	Marlengo	B	—	1
Id.	Merano	B	1	2
Cuneo	Fossano	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	1
Gorizia	Plezzo	B	—	3
Grosseto	Grosseto	B	1	—
Littoria	Terracina	B	1	—
Livorno	Piombino	B	1	1
Lucca	Borgo a Mozzano	B	1	—
Novara	Novara	B	3	—
Id.	Benra Cardezza	B	1	—
Id.	Briona	B	2	—
Id.	Oleggio	B	2	—
Id.	Pieve Vergonte	B	1	—
Id.	Sozzago	B	1	—
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Mezzani	B	1	—
Piacenza	Borgonovo	B	1	—
Ravenna	Faenza	B	1	—
Reggio nell'Emilia	Collagna	B	—	2
Id.	Rubiera	B	1	—
Id.	Toano	B	1	—
Roma	Roma	B	4	1
Salerno	Eboli	B	2	—
Udine	Pordenone	B	1	—
Id.	Pravisdomini	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	1	—
Id.	Caorle	B	2	—
Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Cona	B	2	1
Id.	Marcon	B	1	—
Id.	Pontegruaro	B	1	—
Id.	Torre di Mosto	B	2	—
Vicenza	Lonigo	B	—	1
			50	36
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	—	2
Id.	Gravina Puglie	B	—	1
Modena	Fiorano	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
	Segue: Tubercolosi bovina.			
Modena	San Felice sul Panaro	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
			1	8
	Diarrea dei vitelli.			
Ancona	Fabriano	B	—	5
Macerata	Loro Piceno	B	1	7
			1	12
	Influenza.			
Bari	Terlizzi	E	—	1
Livorno	Piombino	E	2	—
			2	1
	Colera dei polli.			
Aquila	Montereale	P	3	—
Pesaro	Mercatino Marecchia	P	—	2
Id.	Pesaro	P	—	1
Udine	Cossano	P	—	1
			3	4
	Setticemia emorragica dei bovini.			
Bergamo	Vedeseta	B	—	1
Cuneo	Mombasiglio	B	—	1
			—	2

(2932)

RIEPILOGO

dal 1° al 15 luglio 1937-XV - N. 13.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	19	38	41
2	Carbonchio sintomatico	10	15	27
3	Afta epizootica	5	8	8
4	Malrossino dei suini	13	54	91
5	Peste e setticemia dei suini	23	44	81
6	Morva	2	2	2
7	Farcino criptococcico	8	27	62
8	Rabbia	5	8	12
9	Rogna	8	24	51
10	Agalassia contagiosa delle capre e delle pecore	4	5	5
11	Aborto epizootico	21	47	86
12	Tubercolosi bovina	3	8	9
13	Diarrea dei vitelli	2	2	13
14	Influenza	2	2	3
15	Colera dei polli	3	4	7
16	Setticemia emorragica dei bovini	2	2	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; C, caprina; S, suina; E, equina; Pol, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N.B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dall'Associazione mutua di assicurazione di Galliate.

Il Regio commissario liquidatore dell'Associazione Mutua di assicurazione di Galliate ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per essersi estinto ogni rischio e per essere stato liquidato ogni impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto Regio commissario liquidatore on. avv. Giovanni Baldi, corso XX Settembre n. 3, Novara.

(3085)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E DEL COLLOCAMENTO
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società anonima di assicurazione « L'Aquila » di Torino.

La Società anonima « L'Aquila » in liquidazione in Torino, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, per essersi estinto ogni rischio e per essere stato liquidato ogni impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia interesse di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio assicurazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della Società predetta, dottor Giovanni Antonio Vigliani, via S. Teresa n. 19, Torino.

(3086)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

XLIX elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590; 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA DEL VETRO.

2317. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda del signor Spadaccio Domenico, con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Napoli, una vetreria per vetro bianco, non è accolta.

2318. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della signora Obbligo Eleonora domiciliata in Milano-Niguarda, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di fiale di vetro, in Milano-Niguarda non è accolta.

2319. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale è revocato il decreto Ministeriale 2 luglio 1937-XV, col quale è revocato il decreto Ministeriale 2 luglio 1937-XV e la Società anonima Produzione Esportazione Conterie Costantini Vistosi Camozzi con sede in Murano, è autorizzata ad allestire, in Murano, un nuovo impianto per la produzione di conterie, della capacità produttiva di kg. 300.000 annui di conterie.

2320. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della ditta Arturo Sorrentino con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare in Torino, un laboratorio per la produzione di fiori in vetro, non è accolta.

2321. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della ditta signor Amodeo Vincenzo con sede in Nola, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una vetreria per la produzione di vetro bianco, in Nola, non è accolta.

2322. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la S. A. Vetreria Fidenza con sede in Fidenza, è autorizzata a trasferire da Venezia a Fidenza, presso il proprio stabilimento, e ad ampliare l'attrezzatura destinata alla produzione di vetro bianco e colorato per occhialeria, rilevata dalla cessata ditta « I.V.O. ».

2323. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della ditta Cristalleria Tosi con sede in Parma intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Parma un nuovo impianto per la produzione di flaconerie comuni e di lusso, non è accolta.

2324. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della ditta Vetreria Artistica Angelo Nason, con sede in Murano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria vetreria in Murano, non è accolta.

2325. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della ditta Bugna e Dodera, con sede in Savona, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercitare una soffieria di vetro, già installata in Savona, non è accolta.

2326. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la S. A. Vetreria Moderna, con sede in Verona, è autorizzata ad ampliare la propria vetreria mediante l'aggiunta di n. 4 macchine soffiatrici semi-automatiche per la produzione di flaconeria e vari articoli in vetro, ed a costruire un forno a bacino.

INDUSTRIA DELLA CERAMICA.

2327. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della ditta Enrico Borgatti, con sede in Carnate, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per ampliare il proprio impianto per la produzione di porcellane elettrotecniche ed industriali, non è accolta.

2328. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la Società Ceramica Italiana, con sede in Laveno Mombello (Varese) è autorizzata ad ampliare lo stabilimento « Verbano » per estendere la propria attività alla fabbricazione delle porcellane da tavola.

2329. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la ditta « F.I.P.A.I. », di Croci-Farinelli e Carli, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la produzione di porcellane e materiale isolante elettrico.

2330. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la S. A. Fabbrica Ceramica « F.A.C.E. », con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, in Cantù un impianto per la fabbricazione di materiali refrattari isolanti.

2331. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della ditta signor Gambardella Pasquale, con sede in Milano intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercitare un impianto di soffieria di vetro, già allestito in Milano, non è accolta.

INDUSTRIA DELLE LAMPADINE ELETTRICHE.

2332. — Decreto Ministeriale 13 agosto 1937-XV, col quale la S. A. Osram Società Riunite Osram-Edison-Clerici, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare, nel proprio stabilimento di Milano, il reparto di fabbricazione di lampade nane, destinate ad usi speciali.

2333. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la S. A. Tungsram Elettrica Italiana con sede in Milano, è autorizzata ad installare nuovo macchinario nel proprio stabilimento, per la produzione di lampadine elettriche.

2334. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la domanda della S. A. Fabbrica Lampadine Elettriche con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, nel proprio stabilimento di Trieste, un nuovo impianto per la produzione di vetro speciale per lampadine elettriche, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA METALLURGIA E DELLA MECCANICA.

2335. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale la S. A. Ferdinando Zanoletti con sede in Milano è autorizzata a trasferire la propria fabbrica di lavorazione del piombo da Livorno via Castelli n. 13 a Livorno Nuova zona industriale, e ad ampliare il detto stabilimento con la costruzione di un forno per la raffinazione del piombo.

2336. — Decreto Ministeriale 13 agosto 1937-XV, col quale la ditta **Catenificio Ing.** Carlo Bassoli con sede in Livorno è autorizzata ad **impiantare** nella zona industriale di Livorno una fonderia per la **produzione** di ferro pudellato, ivi compreso un laminatoio sbozzatore.

INDUSTRIA OLEARIA.

2337. — Decreto Ministeriale 18 agosto 1937-XV, col quale la ditta **Panellifici Oleifici** Riuniti S. A. Treviglio-Bergamo è autorizzata ad **ampliare il** proprio stabilimento in Treviglio per la produzione di **panelli** deoleati.

INDUSTRIA DELLE CALZE.

2338. — Decreto Ministeriale 3 agosto 1937-XV, col quale il signor **Aldo Moretti** di Milano è autorizzato ad allestire nel comune di **Milano** un impianto per la fabbricazione di calzetteria sportiva mediante l'installazione di due telai circolari per calze a doppio cilindro, una bobinatrice e due macchine rimagliatrici.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

2339. — Decreto Ministeriale 3 agosto 1937-XV, col quale la ditta « **La Pistolegno** » con sede in Sannazzaro dei Burgondi (Pavia) è **autorizzata** ad allestire in Sannazzaro dei Burgondi un impianto **per la** produzione della pasta meccanica di legno.

INDUSTRIA DELLA CHIMICA.

2340. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1937-XV, col quale il decreto Ministeriale 5 dicembre è revocato, e la Società Italiana derivati Etilene con sede in Genova è autorizzata ad allestire in Pontelagoscuro un impianto per la produzione di ossido di etilene, glicol etilenico e derivati.

(3083)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

29ª Estrazione delle cartelle 3,75 % ordinarie di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto 2 febbraio 1908, n. 47, ed in conformità delle prescrizioni contenute negli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, il giorno 4 ottobre 1937-XV, incominciando alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, con accesso al pubblico da via Goito, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale:

1° abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale e sorteggiati a tutta la 28ª estrazione (ottobre 1936) e rimborsati da questa Direzione generale;

2° estrazione a sorte di schede in rappresentanza di titoli corrispondenti a 2107 cartelle ordinarie 3,75 % di credito comunale e provinciale, in relazione alle quote di capitale comprese nelle annualità scadenti nel 1937.

Il quantitativo dei titoli da sorteggiarsi per ciascuna serie è, come da apposito scadenzario, di:

n. 712 per la serie dei titoli unitari - cap. nom. L. 712.000
n. 149 per la serie dei titoli quintupli - cap. nom. L. 745.000
n. 65 per la serie dei titoli decupli - cap. nom. L. 650.000

Totale n. 926 titoli per il capitale nominale . . . . L. 2.107.000

Tenuto conto che le quote di capitale comprese nelle annualità di prestiti concessi in cartelle ordinarie 3,75 % scadenti nel 1937 aumentate di L. 283,03 (frazione di cartella non compresa nella 28ª estrazione) ammontano a L. 2.107.100,59, rimane un avanzo di lire 100,59 da conteggiarsi nella 30ª estrazione.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 31 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: BONANNI.

(3105)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 178

Media dei cambi e dei titoli
del 6 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,23
Francia (Franco)	70,90
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,73
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,36
Danimarca (Corona)	4,2065
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7350
Olanda (Fiorino)	10,48
Polonia (Zloty)	358,55
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8585
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,65
Id. 3,50% (1902)	71,[illegible]75
Id. 3,00% (Lordo)	52,85
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	7[illegible],775
Rendita 5% (1935)	93,70
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,125
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,925
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,975
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,875
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,60
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,625

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cooperativa di credito, società anonima cooperativa, di Montecalvo Irpino (prov. di Avellino), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Beniamino Cucchi fu Pietro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cooperativa di credito di Montecalvo Irpino (Avellino) ed i sigg. dott. Alfonso Aucelli fu Nicolamaria, Enrico Rispoli e Domenico Barra sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del ripetuto R. decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3102)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Vinci (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 31 gennaio 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 febbraio 1937-XV, n. 34, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Vinci (Firenze);
Veduto il proprio provvedimento in data 31 gennaio 1937-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'11 febbraio 1937-XV, n. 34, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta:

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di Vinci (Firenze) sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, di mesi quattro a decorrere dal giorno 12 agosto 1937-XV.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3106)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona (Aquila).

Nella seduta tenuta il 23 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Banca agricola industriale cooperativa di Sulmona (Aquila) l'avv. Rainaldo Sanità è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3107)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a sei posti di ingegnere allievo nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;
Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;
Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48 e 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;
Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;
Vista la nota 11 giugno 1937, n. 7146.15.1.1.3.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza il presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 6 posti in soprannumero di ingegnere allievo in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.
Non sono ammesse al concorso le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria, Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità, e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni trenta.

Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale del 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, l'età massima è elevata a 35 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valore militare è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbiano prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° diploma originale (o copia autentica) di laurea in ingegneria mineraria, civile, industriale, meccanica, ed elettrotecnica conseguita nelle Regie scuole di ingegneria o Istituti superiori equiparati del Regno. Al diploma di laurea dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dei corsi di studio superiori compiuti negli Istituti anzidetti e dei voti riportati negli esami speciali e negli esami di laurea.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva di far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, e di escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultino idonei al servizio minerario;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza almeno nell'anno XV ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario delle Federazioni dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato deve contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e confermati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti commi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione Ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9, e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7, 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

A termini del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335, il Ministro per le corporazioni potrà, con suo provvedimento, escludere dal concorso i concorrenti non muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria, qualora coloro che ne siano in possesso superino il triplo dei posti messi a concorso.

Ai concorrenti non muniti del diploma di laurea in ingegneria mineraria è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda con l'indicazione del titolo di studio posseduto, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, qualora il Ministro per le corporazioni non ritenga di avvalersi della facoltà di cui al comma precedente. Tali documenti dovranno comunque pervenire al Ministero delle corporazioni entro il termine di 15 giorni dalla data in cui i concorrenti suddetti saranno invitati a perfezionare la propria domanda.

Ai concorrenti che risiedono fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prima prova scritta.

A prescindere da quanto è disposto al secondo comma del presente articolo, il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) Termotecnica ed elettrotecnica;
b) Scienza delle costruzioni.

Prova orale:

La prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, verterà sulle seguenti:

Chimica analitica, con speciale riguardo ai saggi per il riconoscimento dei minerali;

Chimica industriale, con speciale riguardo alle più importanti industrie che elaborano prodotti di miniere e cave (acido solforico, fertilizzanti, cementi e calce idraulica, distillazione del carbon fossile e della lignite, trattamento del petrolio greggio, nozioni sulla metallurgia dei principali metalli);

Mineralogia. — Nozioni generali di cristallografia ed ottica cristallina, minerali industrialmente più importanti;

Geologia e petrografia. — Roccie e loro classificazione, fattori che intervengono nel modellamento della superficie terrestre, elementi di stratigrafia, formazioni geologiche e loro età;

Nozioni di legislazione mineraria;

Nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

Il concorrente dovrà specificare nella domanda di ammissione al concorso quali lingue estere conosce, e se, oltre all'esame obbligatorio di lingua francese, intenda sostenere quello facoltativo nelle lingue inglese e tedesca.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da un ispettore generale o da un direttore capo divisione del Ministero delle corporazioni, e da quattro professori di Università o di Istituti equiparati.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di 7 decimi nelle prove scritte e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Per ogni prova facoltativa superata (comprendente l'esame scritto e quello orale) al candidato verrà assegnato, in base all'esito della prova stessa, da mezzo punto ad un punto intero, in aumento della somma dei voti di cui al comma precedente.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. de-

creto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1° del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di ingegnere allievo in prova nel ruolo di gruppo *A* del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad ingegnere allievo, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 800, previe le riduzioni, di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e l'aumento di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

I vincitori del concorso frequenteranno un corso di perfezionamento teorico e pratico nelle scienze e nelle tecnologie geologiche e minerarie, in una scuola superiore da designarsi dal Ministro per le corporazioni. La durata di tale corso sarà di un anno per coloro che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria mineraria e di tre anni per gli altri.

Al termine di ciascun anno scolastico, essi dovranno sostenere gli esami sulle materie studiate; qualora non superino nelle due sessioni, estiva ed autunnale, tutti gli esami, cesseranno di appartenere al Corpo Reale delle miniere.

Compiuti con successo gli studi di perfezionamento, gli ingegneri allievi saranno inviati a prestare servizio negli uffici minerari distrettuali, nelle Regie scuole minerarie medie di Agordo, Caltanissetta, Iglesias e Massa Marittima, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato sia nel Regno sia eventualmente all'estero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 agosto 1937 - Anno XV

(3097) *Il Ministro*: LANTINI.

REGIA PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio precedente decreto 12 luglio 1937-XV, n. 15483, con il quale il dott. Virgilio Aguzzi era dichiarato vincitore del posto di medico condotto vacante nel comune di Arcevia, condotta medico chirurgica di Palazzo;

Ritenuto che con lettera 27 luglio 1937 il predetto dott. Aguzzi ha comunicato al podestà di Arcevia di rinunciare alla nomina per la condotta suindicata;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1935-XIV, tra i quali era compreso quello della condotta suindicata;

Visti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Fermo restando in ogni altra sua parte il precedente decreto 12 luglio 1937-XV, n. 15483, è designato per la nomina al posto vacante della condotta medico chirurgica di Palazzo di Arcevia, in sostituzione del rinunciatario dott. Aguzzi Virgilio, il dott. Valdinoci Mario ed in caso di mancata accettazione o mancata assunzione di servizio entro il termine stabilito, è designato in sostituzione del dott. Valdinoci, il dott. Tittarelli Mario e successivamente il dott. Vigilante Giovanni, Fiorentini Pietro, Cuccodoro Camillo e Romano Giamba Francesco.

Il presente decreto verrà inserito e pubblicato a termini dello art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, citato, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del Comune di Arcevia.

Ancona, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

(3063) *Il prefetto*: LA VIA.

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1936-XIV, n. 1186, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Guardea;

Visto il verbale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto, trasmesso dalla Regia prefettura di Roma con nota 29 luglio 1937-XV, n. 15126;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al posto di cui alla premessa:

Dott. Vitale Giuseppe, con punti 19,64/50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura e del comune di Guardea.

Terni, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: VARANO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1936-XIV, n. 1186, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento del posto di medico condotto del comune di Guardea;

Visto il precedente decreto n. 13932 in data 12 agosto 1937-XV, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti al posto vacante suddetto;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Vitale Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso al posto vacante di medico condotto del comune di Guardea.

Terni, addì 18 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: VARANO.

(3062)

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, visto il proprio decreto 10 febbraio 1936-XIV, col quale si bandiva il concorso per il posto di veterinario nel Consorzio Lugnano in Teverina-Alviano-Guardea;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice relativi alla graduatoria dei concorrenti;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vista la legge comunale o provinciale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso veterinario del consorzio suddetto.

1. Luna Lucido . . . . punti 53,27/100
2. Pagliacci Paolo . . . . » 42,81/100
3. Bosio Giovanni . . . . » 39,25/100
4. Natali Luigi . . . . » 38,75/100
5. Pennecchi Luigi . . . . » 37,81/100

Terni, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: VARANO.

(3060)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.